

COMUNE DI MASSA D'ALBE

STATUTO

Approvato con atto C.C. n. 26 del 10/04/2002

Modificato con atto C.C. n. 13 del 28/04/2010

Modificato con atto C.C. n. 36 del 27/12/2019

PREMESSA

Il Comune di Massa d'Albe si dà il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento, rinnovando la sua secolare storia di comunità laboriosa ed aperta al progresso civile e sociale.

Il Comune di Massa d'Albe conserva nella propria memoria storica il ricordo del significativo contributo dato alla lotta per la liberazione della Patria e riafferma il valore dell'unità nazionale ed i principi dell'autonomia locale sanciti dalla Costituzione Repubblicana.

PRINCIPI E VALORI

La Comunità di Massa d'Albe è autonoma ed è costituita dai cittadini residenti nel territorio comunale, nonché da coloro che, in tale ambito, abbiano rapporti certi e continuativi per ragioni di domicilio e di lavoro.

Essa valorizza e tutela la vita, riconosce il valore della persona, della famiglia, delle Comunità intermedie e della libertà di religione, rinnova l'impegno a mantenere saldi i valori del libero confronto democratico, dell'uguaglianza e delle possibilità offerte ai singoli, della solidarietà sociale che hanno consentito lo sviluppo civile, culturale ed economico del Comune.

La Comunità si ordina nel Comune di Massa d'Albe, Ente locale che ne detiene la rappresentanza, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirando la propria attività ai principi di solidarietà, di libera iniziativa ed operosità.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 AUTONOMIA STATUTARIA

Lo Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.

Il Comune di Massa d'Albe è Ente locale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; rappresenta la propria comunità secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana.

Il Comune è Ente democratico che si riconosce nei principi della pace e della solidarietà, dell'unità europea e in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali.

Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali; esercita, altresì, la sua autonomia nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Il Comune di Massa d'Albe valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della Comunità.

Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza tra le norme dallo stesso stabilite e le indicazioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

Lo Statuto ed i Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune di Massa d'Albe, al quale compete di modificarli ed abrogarli.

ART. 2 FINALITA'

L'attività del Comune persegue l'equilibrato sviluppo sociale, economico e culturale dell'intera Comunità e dei suoi membri singoli ed associati, la salvaguardia ambientale del territorio attraverso la valorizzazione integrata delle risorse, la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio.

Nell'esercizio della propria attività, il Comune pone particolare attenzione per le fasce di cittadini più deboli ed emarginate.

Il Comune valorizza e si avvale delle risorse culturali e sociali presenti nel territorio e riconosce il valore delle attività economiche, con particolare riferimento al movimento cooperativo ed alle libere associazioni che operano per lo sviluppo economico e per la promozione di servizi d'interesse sociale.

Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta, della partecipazione, della separazione fra decisione politica ed attuazione amministrativa, della chiara individuazione delle responsabilità, dell'imparzialità, efficienza e trasparenza della gestione amministrativa.

Il Comune, per il raggiungimento dei suoi fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali.

Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Comunità Montana, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale del 15 ottobre 1985.

In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- Recupero, tutela valorizzazione e conservazione delle risorse naturali, paesaggistiche, ambientali, storiche, culturali, urbanistiche, architettoniche e delle tradizioni locali;
- Tutela attiva della persona, improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, come strumenti che favoriscono la crescita delle persone, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori turistico, artigianale, agricolo ed industriale;

Promozione e partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

Sostegno alle realtà di cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

Tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;

Garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

Rispetto e Tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

Riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi

ART. 3 S E D E

La sede del Comune è in Piazza del Municipio, n. 1.

Presso di essa si riuniscono, ordinariamente, tutti gli Organi e le Commissioni Comunali. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari e con apposita deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli Organi e Commissioni in altra sede. La sede potrà essere trasferita con Deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 4 TERRITORIO

Il Comune di Massa d'Albe, comprende, quale suo territorio, la parte del suolo nazionale delimitato con il Piano Topografico di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, al quale sono sottoposti atti e documenti in caso di eventuali variazioni per conseguente aggiornamento.

I confini geografici, che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune di Massa d'Albe, definiscono l'ambito sul quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

Il territorio del Comune di Massa d'Albe confina con i territori di Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Avezzano, Scurcola Marsicana e Magliano dei Marsi. La sua superficie è di Kmq 67,57. Il territorio, oltre ai centri storici di Massa d'Albe, Corona, Forme ed Albe, comprende anche il nuovo agglomerato di Arci. Capoluogo e Sede degli Organi sono siti in Massa d'Albe.

ART. 5 STEMMMA – GONFALONE – FASCIA TRICOLORE

Il Comune ha come segno distintivo lo Stemma e fa uso del Gonfalone riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 17/04/1990, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato, ove risulta come segue:

“**STEMMA**: di azzurro, al monte al naturale, fondato in punta, a sinistra, con le tre cime innestate di argento, la cima centrale più alta, esso monte accompagnato in capo dall'aquila di nero, armata d'oro, posta a destra, afferrante con gli artigli due fulmini di rosso, con la punta all'insù, decussati all'ingiù, il fulmine posto in banda afferrato con l'artiglio di destra, quello posto in sbarra con l'artiglio di sinistra. Ornamenti esteriori da Comune”.

“**GONFALONE**: drappo partito di bianco e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno

argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionale frangiati d'argento".

La Fascia Tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

L'uso dello Stemma, del Gonfalone e della Fascia Tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

L'uso dello Stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

ART. 6 ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

E' istituito l'albo pretorio on line a cui si accede dal sito istituzionale www.massadalbe.aq.it. La pubblicazione su questo albo ha l'effetto di pubblicità legale. Il Comune può avvalersi di altre forme aggiuntive di azione ed informazione degli atti comunali.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo legge.

Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 8 DIRITTI DI INFORMAZIONE ED ACCESSO

Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, si promuoveranno azioni di pubblicità, anche con apposito Regolamento, finalizzate a:

favorire la conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari;

illustrare l'attività dell'Amministrazione comunale ed il suo funzionamento;

favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

promuovere l'immagine dell'Amministrazione, conferendo visibilità ad eventi di importanza locale, regionale e nazionale;

Gli atti del Comune, degli Enti e delle istituzioni sono pubblici.

I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso ai suddetti documenti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il Regolamento, di cui al primo comma, disciplina in particolare le modalità di esercizio del diritto di accesso e i casi di esclusione di tale diritto, con individuazione degli atti riservati e, comunque, sottratti all'accesso per le esigenze e con i criteri indicati nel Regolamento stesso, nonché il rilascio di copie.

Il Sindaco può vietare, temporaneamente e in modo motivato, l'esibizione di atti da esso stesso dichiarati riservati.

ART. 9 DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. In materia di tributi comunali, l'Amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti in materia tributaria. L'Amministrazione comunale, inoltre, deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti in materia di tributi comunali da essa emanati.

ART. 10 REGOLAMENTI

Il Consiglio e la Giunta Comunale emanano Regolamenti nelle materie e per gli scopi previsti dallo Statuto nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia comunale e della facoltà di autoattribuzione di funzioni derivante dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria. I Regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione all'albo pretorio on line

I Regolamenti sono modificati e revocati con le stesse procedure e con gli stessi effetti previsti per la loro approvazione.

ART. 11 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12 ELEZIONE – COMPOSIZIONE – PRESIDENZA – COMPETENZE

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco sino alla nomina del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco. La direzione dei lavori del Consiglio Comunale spetta al Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente. Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale viene indicato e nominato dalla minoranza.

Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge;

Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo di un ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

ART. 13 CONSIGLIERI COMUNALI – CONVALIDA – PROGRAMMA DI GOVERNO

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale, per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri, sono regolati dalla legge.

Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Nella medesima seduta, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

Il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento del programma di governo presentato dal Sindaco, nei termini stabiliti dal successivo art. 19, e procede alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, annualmente nel mese di settembre.

ART. 14 FUNZIONAMENTO – DECADENZA DEI CONSIGLIERI

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

- gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria,
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - 24 ore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
 - il giorno di consegna non viene computato.
- nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera del Presidente, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno, salvo diverse disposizioni di legge e di regolamenti, sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio.
- prevedere che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
- riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Consiglio.

In pendenza dell'approvazione del regolamento, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti Gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e Capogruppo di ciascuna lista sarà:

per il gruppo di maggioranza, il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;

per i gruppi di minoranza, i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

I consiglieri hanno il dovere di intervenire e partecipare alle sedute del Consiglio. Coloro che non possono partecipare alla seduta hanno il dovere di comunicare personalmente

l'assenza al Presidente del Consiglio Comunale. La mancata comunicazione è da ritenersi assenza ingiustificata.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato, il quale può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. La causa della decadenza può essere rilevata dal Presidente del Consiglio, da un consigliere o da un elettore.

Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza

ART. 15 SESSIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- per la verifica degli equilibri di bilancio;
- per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, del bilancio pluriennale e del Documento Unico di Programmazione.

Le sessioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo.

ART. 16 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

ART 17 COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

Il Sindaco, o l'assessore dallo stesso delegato, risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

ART. 18 INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

Il Consiglio viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II – SINDACO E GIUNTA

ART. 19 IL SINDACO

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio Comunale. Egli cessa dalla carica in tutti i casi previsti dalla legge. La cessazione dalla carica del Sindaco determina le conseguenze di legge.

Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

Il Sindaco rappresenta il Comune, anche legalmente; è responsabile dell'amministrazione; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione delle funzioni e degli atti propri del Comune, in particolare:

nomina e revoca gli Assessori;

convoca e presiede la Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno;

controlla e verifica che gli uffici ed i servizi comunali agiscano in conformità agli obiettivi indicati dal Consiglio ed agli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

vigila sull'andamento della gestione complessiva dell'Ente e ne valuta i risultati e ne informa gli organi collegiali competenti al fine di adottare i provvedimenti occorrenti ad assicurare l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa;

Provvede, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi in materia, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali;

Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Promuove, partecipa ed assume iniziative per concludere Accordi di Programma secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;

Attiva le procedure e fissa la data di indizione dei referendum, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento;

Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare è competente ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta Ordinanze contingibili ed urgenti.

Al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sono riconosciute le competenze previste dalla norma vigente e, in particolare, quelle relative allo stato civile, elettorale, leva e statistica, sicurezza pubblica e sanità, avendo il Sindaco il potere di emanare ordinanze

contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, nonché di stabilire gli orari di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nei casi di emergenza di traffico, inquinamento atmosferico e acustico.

ART. 20 LINEE PROGRAMMATICHE

Il Sindaco, sentita la Giunta, entro 30 giorni dalla seduta di insediamento, presenta al Consiglio comunale il programma di governo e le linee programmatiche indicanti le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Il Consiglio esamina il programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

ART. 21

DIMISSIONI DEL SINDACO

Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio e alla contestuale nomina di un commissario.

ART. 22 VICE SINDACO

Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi delle vigenti disposizioni.

In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

ART. 23 DELEGATI DEL SINDACO

Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

Nel rilascio delle deleghe, di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

ART. 24 DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE – OBBLIGO DI ASTENSIONE

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o di affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini entro il quarto grado.

Art. 25 GIUNTA COMUNALE E SUA COMPOSIZIONE

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale, per fatti connessi all'espletamento del mandato di Sindaco e di Assessore, sono regolati dalla legge.

I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori stabilito per legge.

Possano essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

ART. 26 COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei Responsabili dei Servizi; in particolare:

approva e modifica la dotazione organica;

determina le tariffe, relativamente ai tributi di pertinenza dell'Ente;

Esprime parere per la nomina e la revoca del Direttore Generale o per il conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale;

costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;

approva gli accordi di contrattazione decentrata;

approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;

approva le perizie di variante e suppletive;

autorizza le transazioni giudiziarie ed extragiudiziali;

approva il piano esecutivo di gestione;

propone al Consiglio i Regolamenti;

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

ART. 27 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Apposito Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

ART 28 CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 29 DECADENZA DELLA GIUNTA - MOZIONE DI SFIDUCIA

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza comprendere a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria, che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione di sfiducia deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione.

Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 30 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, anche su base di frazione. A tal fine, considera con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, e delle altre organizzazioni sociali.

L'amministrazione comunale, pertanto, favorisce:

le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'amministrazione comunale garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legislazione vigente.

ART. 31 RIUNIONI ED ASSEMBLEE

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee, in piena libertà ed autonomia, appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Per la copertura delle spese, può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

per la formazione di comitati e commissioni;

per dibattere problemi;

per sottoporre proposte, programmi, deliberazioni.

ART. 32 CONSULTAZIONI

Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Consultazioni devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

ART. 33 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio comunale, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Il Comune assicura il loro tempestivo esame.

Sono ammesse istanze, petizioni e proposte, da parte di cittadini o di associazioni con l'obbligo di presentazione, in forma scritta con sottoscrizione, all'ufficio protocollo del Comune, con l'indicazione, nel caso di pluralità di firmatari, del soggetto referente cui inviare le comunicazioni.

L'istanza, la petizione o la proposta viene assegnata all'Ufficio o Servizio, competente per materia, che provvede all'istruttoria e, se rientrante nelle attribuzioni del responsabile, provvede alla risposta e all'adozione dell'eventuale provvedimento, oppure, a fornire gli elementi conoscitivi all'organo competente ad esaminare la stessa. In ogni caso, se i firmatari dell'istanza, petizione o proposta sono almeno 200 elettori, essa viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. In tal caso, nel corso della trattazione dell'oggetto, deve essere sentito il rappresentante dei firmatari, se lo stesso ne ha fatto esplicita richiesta.

Le risposte agli interessati dovranno essere fornite con ogni possibile tempestività.

E' fatto obbligo di comunicare al firmatario, o al referente dei presentatori, le motivazioni nel caso di negato accoglimento dell'istanza, petizione o proposta.

CAPO II - REFERENDUM

ART. 34 AZIONE REFERENDARIA

Sono consentiti referendum su materie di esclusiva competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando, sullo stesso argomento, è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio

Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

Statuto Comunale;

Regolamento del Consiglio Comunale;

Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

Regolamento degli uffici e servizi.

I soggetti promotori del referendum possono essere:

Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali; il Consiglio Comunale.

I Referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.

ART. 35 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere, con atto formale, in merito all'oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

ART. 36 ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia o della Regione nel cui territorio rientra il Comune. In tal caso il difensore è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

ART. 37 (abrogato, del. CC. 27/12/2019)

TITOLO IV PATRIMONIO - FINANZA – CONTABILITA'

ART. 38 DEMANIO E PATRIMONIO

Apposito regolamento disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 39 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Apposito Regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dalla vigente legislazione.

ART. 40 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

Il Regolamento, di cui al precedente articolo, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti e definirà le modalità dell'attività di controllo interno della gestione.

TITOLO V I SERVIZI

ART. 41 FORMA DI GESTIONE

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale.

La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 45.

ART. 42 GESTIONE IN ECONOMIA

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda.

ART. 43 AZIENDE SPECIALI

Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'Azienda Speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore:

il Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'Azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'Azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

Non possono essere nominati membri del Consiglio d'Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o, comunque, connesse ai servizi dell'azienda speciale.

Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'Azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del Consiglio d'Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione, con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

L'organizzazione ed il funzionamento è disciplinato dall'Azienda stessa, con proprio regolamento.

L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato di gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 44 ISTITUZIONI

Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il numero, non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito, con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione si applicano

le disposizioni previste dall'art. 43 per le Aziende Speciali.

Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale della stessa, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali: Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 45 SOCIETA'

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza (servizio acquedotto, servizi demografici, servizi finanziari, servizi di vigilanza e di polizia municipale), la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica e documentata competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

I consiglieri comunali, i loro coniugi e/o i loro ascendenti e discendenti non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'Assemblea dei Soci in rappresentanza del Comune.

Il Consiglio comunale provvede, annualmente, a verificare l'andamento della Società ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla Società medesima.

ART. 46 CONCESSIONE A TERZI

Qualora ricorrano condizioni tecniche, come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche e di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e, soprattutto, sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VI FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 47 CONVENZIONI

Al fine di assicurare, in modo coordinato, lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti territoriali.

Le convenzioni, di cui al presente articolo, possono prevedere anche la costituzione di

uffici comunali, operanti con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche, in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

ART. 48 ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o, comunque, di due o più tra i soggetti predetti.

Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

ART.49 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

ART.50 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. In base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

ART. 51 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, a attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali.

Alle finalità di cui al primo comma sono correlati adeguati ed organici interventi formativi finanziati dal Comune.

ART. 52 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le organizzazioni sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 53 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati nel Regolamento di Organizzazione e nel Regolamento Organico del Personale.

I Responsabili, qualora nominati, provvedono ad organizzare gli Uffici ed i Servizi loro

assegnati, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

I Responsabili stipulano contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa, assumono la gestione dei servizi in economia dell'ente o ne effettuano il controllo ove affidate a terzi.

Essi provvedono al rilascio delle autorizzazioni o concessioni; presiedono le commissioni di gara e di concorso; rilasciano attestazioni e certificazioni; emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

Pronunciano ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi, ordinanze di ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie; Rispondono, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Il Sindaco può delegare ai Responsabili ulteriori funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti, in base allo statuto e ai regolamenti.

ART. 54 AVOCAZIONE

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o, altrimenti, adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili dei Servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente.

ART. 55 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 56 COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari devono stabilirne la durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 57 UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO E NUCLEO DI VALUTAZIONE (abrogato con delibera CC n. ___ del 27/12/2019)

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

ART. 58 SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE

Il Comune ha un Segretario Comunale titolare dipendente dal Ministero dell'Interno ed iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ed agli Uffici; partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco ed al Presidente; può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

Il Segretario Comunale riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

Il Segretario Comunale roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio; autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di conferimento di dette funzioni, al Segretario viene corrisposta una indennità di direzione, determinata dal Sindaco con il conferimento dell'incarico

Esercita, infine, ogni altra funzione prevista dallo Statuto ed attribuitagli dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

ART. 59 VICE SEGRETARIO

La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale, previa opportuna modifica alla pianta organica del personale.

Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO III LA RESPONSABILITA'

ART. 60 RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

Gli Amministratori e i Dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli uffici inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 61 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, se esiste, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente, esso si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente comma.

La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario o del dipendente, che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento essi erano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel

verbale il proprio dissenso.

ART. 62 RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità delle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 63 INIZIATIVA PER MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni Provinciali, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 64 DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

ART. 65 PARERI OBBLIGATORI

Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di Opere Pubbliche.

Decorso infruttuosamente il termine di 20 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 66 NORME DI RINVIO AI REGOLAMENTI DEL COMUNE

Entro i termini previsti per legge dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale dovrà adeguare i Regolamenti previsti dallo Statuto medesimo.

I Regolamenti di esecuzione del presente Statuto sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati. Sino all'entrata in vigore di detti regolamenti, continueranno ad applicarsi le norme regolamentari vigenti nel Comune di Massa d'Albe in quanto compatibili, nonché le norme di leggi previgenti per le parti non in contrasto con il presente Statuto.

ART. 67 NORMA DI RINVIO ALLE NORME STATALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comune, si applicano le vigenti norme statali in quanto compatibili.

ART. 68 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.